



**Decreto della Direttrice DIGIUR
n. 99/2024 del 18 ottobre 2024**

**LA DIRETTRICE
del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR)**

premesso che

- alla data del 5 dicembre 2024 sono in scadenza i rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, eletti per il biennio 2022/2024;
- l'art. 71, comma 1, del vigente Regolamento Generale d'Ateneo indica tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, una rappresentanza degli studenti e delle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010, in numero pari a due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1800 ed in numero pari a tre se gli iscritti sono più di 1800;
- in deroga all'art.45, comma 1, del vigente Regolamento Generale di Ateneo, le elezioni sono indette con Decreto della Direttrice del Dipartimento almeno trenta giorni prima della data di svolgimento;

viste

- la Legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6 "Autonomia universitaria";
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 2;

richiamati

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreti Rettorali n. 548/2018 del 6 novembre 2018 e n. 228/2020 del 24 giugno 2020, in particolare l'articolo 10, comma 3, lettera f);
- il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018 del 18 dicembre 2018, modificato con Decreto Rettorale n. 280/2020 del 15 luglio 2020 e con Decreto Rettorale n. 270/2022 del 7 giugno 2022, in particolare il Titolo V (Elezione del direttore e delle rappresentanze nel dipartimento), Capo III (Elezione dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, studenti e studentesse, commissione paritetica docenti-studenti nel consiglio di dipartimento), articolo 71 (Rappresentanza degli studenti e delle studentesse);
- il Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica, emanato con Decreto Rettorale n. 241/2014 del 14 luglio 2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 136/2022 del 29 marzo 2022 e n. 533/2023 del 3 novembre 2023;
- il D.R. n. 332/2012 in data 8 agosto 2012 relativo all'istituzione del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) emanato con emanato con Decreto Rettorale n. 11/2013 dell'8 gennaio 2013 e da ultimo modificato con Decreto Rettorale n. 52/2020 del 31 gennaio 2020;
- il Decreto Rettorale n. 315/2024 del 3 giugno 2024, con il quale è stata costituita la Commissione Elettorale Centrale;
- il Decreto Rettorale n. 316/2024 del 3 giugno 2024, con il quale è stata costituita la Commissione Elettorale d'Appello;

accertato

- che il numero totale degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) è inferiore a n. 1800, pertanto ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Regolamento Generale



d'Ateneo il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Dipartimento per il prossimo biennio è pari a due;

considerato

- necessario indire le votazioni per l'elezione di due rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) per il prossimo biennio;
- opportuno per le predette votazioni prevedere l'espressione del voto con modalità informatica da remoto per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di semplificazione della procedura elettorale, nel rispetto dei principi di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto;

individuato

- nella persona del Dott. Marco Cappellacci, Responsabile del Settore ICT - Responsabile per la Transizione al Digitale, il Responsabile della procedura informatica di voto da remoto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica;

DECRETA

Articolo 1 – Indizione delle votazioni

1. Sono indette le votazioni per l'elezione di due rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) per il prossimo biennio.
2. Le votazioni si svolgeranno in modalità informatica da remoto ai sensi del Regolamento per le votazioni con procedura informatica e avranno luogo nei seguenti giorni:
 - Martedì 26 novembre 2024, dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
 - Mercoledì 27 novembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto tutte le studentesse e tutti gli studenti in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni ai seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR):

Corsi di studio attivi:

- Giurisprudenza (LMG/01, CdS 6001, LM5)
- Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica e privata (L-14, CdS 6136, L2)

Corsi di studio ad esaurimento:

- Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (CdS 6117, L2)
- Giurisprudenza V.O. (CdS ex ante DM 509, 01)
- Consulente del lavoro (CdS 2192, L2)
- Scienze giuridiche (CdS 2001, L2)
- Cooperazione internazionale e politiche per lo sviluppo (CdS 2002, L2)
- Tecnico del territorio (CdS 2003, L1)
- Giurisprudenza (CdS 5008, LS)

2. L'elettorato passivo è riservato alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea triennale e magistrale afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR), riportati al punto precedente.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi di cui all'art. 16 del Regolamento Generale d'Ateneo, coloro che abbiano con l'Università liti pendenti. Non sono eleggibili inoltre coloro che non possono assumere pubblici uffici.



4. Il mandato della rappresentanza studentesca ha durata biennale; il mandato del singolo studente è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h) della legge 240/2010.

Articolo 3 - Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante deposito presso l'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali (Palazzo Bonaventura - via A. Saffi n.2 – Urbino) e pubblicazione nel sito web dell'Ateneo, alla pagina "Elezioni – Rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Dipartimento" <https://www.uniurb.it/elezioni> entro il 25 ottobre 2024.

Articolo 4 – Presentazione delle liste elettorali ed accettazione delle candidature

1. Le operazioni di presentazione delle liste, accettazione delle candidature, gestione delle sottoscrizioni di cui ai successivi commi del presente articolo si svolgono solo telematicamente e le modalità sono indicate nelle guide pubblicate sul sito web dell'Ateneo al link www.uniurb.it/elezioni.
2. Ogni lista elettorale deve:
 - essere presentata da una studentessa o da uno studente che goda dell'elettorato attivo e che risulti firmatario/a della lista e non candidato/a, in qualità di presentatore ufficiale, dalle ore 12:00 del 28 ottobre 2024 alle ore 18:00 del 29 ottobre 2024;
 - essere contraddistinta da una sigla o una breve denominazione della lista e da un simbolo.
3. I candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome e nome, eventualmente il soprannome, la matricola, la data di nascita; devono essere in pari numero per ognuno dei sessi; devono essere contrassegnati con numeri progressivi per determinare l'ordine dei candidati nel caso di parità di voti.
4. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista elettorale concorrente.
5. L'inserimento delle candidature da parte del presentatore ufficiale di lista e la relativa accettazione da parte del candidato/o dovranno essere effettuate a partire dalle ore 9:00 del 30 ottobre 2024 ed entro le ore 9:00 del 6 novembre 2024.
6. Dopo l'accettazione di candidatura da parte delle/dei candidate/i, il presentatore ufficiale, entro le ore 10:00 del 6 novembre 2024, deve effettuare in modalità informatica l'operazione di chiusura della lista.
7. A seguito della chiusura delle liste da parte del presentatore ufficiale e prima dell'avvio delle sottoscrizioni, le/ i candidati/e che non risultino in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo dovranno essere sostituite/i dal presentatore ufficiale entro il termine perentorio di due giorni dalla segnalazione, decorso il quale tali candidati saranno esclusi.
8. Nel caso in cui la sigla o breve denominazione o simbolo della lista risulti identica o confondibile a quella di altra lista presentata in precedenza o appaia scorretta o sconveniente, l'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali lo segnala al presentatore ufficiale che deve procedere alla modifica, nel termine perentorio di due giorni, pena l'annullamento delle liste elettorali.
9. L'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali provvede a numerare ciascuna lista con un numero progressivo che viene individuato con estrazione a sorte fra le liste presentate, alla presenza dei presentatori ufficiali di lista o loro delegati. Tale estrazione sarà effettuata il 13 novembre 2024 alle ore 11:00 presso l'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali (Via A. Saffi n. 2, 610129 Urbino).

Articolo 5 - Sottoscrizione delle liste elettorali

1. Le studentesse e gli studenti che godono dell'elettorato attivo possono sottoscrivere una sola lista elettorale a partire dalle ore 12:00 del 13 novembre 2024 ed entro le ore 18:00 del 14 novembre 2024;
2. Ciascuna lista elettorale, come da art. 71, comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo, deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno dieci studenti o studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) ed aventi diritto al voto;
3. Nessuno studente può appoggiare con la propria sottoscrizione più di una lista concorrente;



nessuna/nessun candidata/o può sottoscrivere la lista elettorale per cui è candidato/a;

4. Dopo la chiusura delle sottoscrizioni, l'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali accerta che sia stato raggiunto il numero di sottoscrizioni necessarie per la valida presentazione di ciascuna lista elettorale. Se il numero complessivo di sottoscrizioni risulta inferiore al minimo richiesto, la lista viene esclusa.

Articolo 6 - Pubblicazione delle liste elettorali

1. La pubblicazione delle liste elettorali delle/dei candidate/i avviene entro il 15 novembre 2024 mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo al link: www.uniurb.it/elezioni e mediante affissione di manifesti in appositi spazi dell'Ateneo.

Articolo 7 - Propaganda elettorale

1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono fissate, in conformità alla normativa vigente, da accordi stipulati tra la Commissione Elettorale Centrale ed i presentatori di lista, riuniti in apposito Comitato. In base a tali accordi sono individuati dall'Ateneo appositi spazi per manifesti, pagine nel sito web ed aule per le assemblee.

Articolo 8 - Rappresentanti di lista

1. I presentatori di lista potranno designare presso l'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali (via A. Saffi n. 2, Urbino) una/un rappresentante di lista per la seduta di verifica dei risultati da parte della Commissione Elettorale Centrale entro le ore 12:00 del 13 novembre 2024. La qualifica di rappresentante di lista è incompatibile con quella di candidato.

Articolo 9 - Operazioni di voto e di scrutinio

1. Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità informatica da remoto mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (PC, Tablet, Smartphone); l'Ateneo metterà inoltre a disposizione una o più postazioni informatiche presso Sala Prorettori di Palazzo Bonaventura - Via Saffi, n.2 - 61029 Urbino, presidiate durante le operazioni di voto da personale universitario incaricato. L'indicazione relativa alle suddette postazioni sarà pubblicata sul sito web dell'Ateneo al link: www.uniurb.it/elezioni e sarà affissa in appositi spazi dell'Ateneo.
2. Per ogni scheda elettorale, ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e nell'ambito della lista votata fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidate/i di sesso diverso, attraverso il link per l'accesso al sistema di voto ricevuto a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato.
3. All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore può collegarsi alla piattaforma on line per l'espressione del voto.
4. L'elettore viene identificato dalla piattaforma on line mediante l'utilizzo delle proprie credenziali; in seguito all'identificazione l'elettore accede alle schede elettorali nelle quali sono elencate le candidature pervenute.
5. Il voto è personale e segreto. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma on line, ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità.
6. Il sistema informatico non consente di esprimere il voto per candidati dello stesso sesso o per persone che non siano inserite nell'elenco delle/dei candidate/i, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca o la rinuncia al voto.
7. Per eventuali difficoltà inerenti alle operazioni di voto è possibile rivolgersi al settore ICT al numero telefonico 0722 304545; per ogni chiarimento o segnalazione in merito all'elettorato attivo è possibile rivolgersi all'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, tel. 0722 305421 – 0722 305424.



8. I risultati dello scrutinio informatico da remoto, che vengono generati automaticamente dal sistema sono trasmessi a cura del Responsabile della procedura informatica, alla Commissione Elettorale Centrale (CEC), la quale dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, approva gli atti della procedura elettorale, redige il proprio verbale e lo trasmette al Rettore.

Articolo 10 - Validità delle elezioni

1. Per la validità delle elezioni non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.

Articolo 11 - Proclamazione e nomina degli eletti

1. L'esito delle elezioni è proclamato con Decreto Rettorale che viene pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo al link: www.uniurb.it/elezioni.
2. Eventuali rinunce alla nomina a seguito dei risultati elettorali devono essere inoltrate al Rettore da parte dell'interessato entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di proclamazione.
3. Concluse le eventuali procedure di reclamo di cui all'articolo 23 del Regolamento Generale di Ateneo, i rappresentanti degli studenti e delle studentesse proclamati eletti sono nominati con Decreto Rettorale, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo al link www.uniurb.it/elezioni.
4. Gli eletti sono nominati per un biennio. Al momento della nomina viene controllata la regolarità dell'iscrizione degli eletti all'anno accademico in corso e ogni altro requisito di eleggibilità.

Articolo 12 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 7 giugno 1990, n.241, la responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Lucia Grossi dell'Ufficio Supporto agli Organi Collegiali (tel. 0722 305424; email: organi.collegiali@uniurb.it); titolare del potere sostitutivo è il dott. Alessandro Perfetto, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (tel. 0722 305463; email: direzione.generale@uniurb.it).

Articolo 13 - Privacy

1. I dati personali forniti saranno raccolti presso gli Uffici dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati in forma cartacea e informatica ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) solo per le finalità connesse alla gestione della procedura elettorale.
Specifiche informative è consultabile all'indirizzo: <https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative>.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) S.I.C.A. S.r.l., referente Ing. Mauro Raimondi (email: rpd@uniurb.it).

Articolo 14 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente specificato nei predetti avvisi pubblici, si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nelle altre fonti legislative e normative riguardanti le Università.

Articolo 15 - Pubblicità

1. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, è consultabile sul sito web dell'Ateneo al link: www.uniurb.it/elezioni.

Urbino, 18 ottobre 2024

La Direttrice
del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR)
F.to Prof.ssa Licia Califano



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

DIGIUR
DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Joseph Gino Fontana, in qualità di responsabile del Plesso Giuridico Umanistico e di segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR), attesta ex art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR).

Il segretario amministrativo del DIGIUR

F.to Dott. Joseph Gino Fontana

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i.